



GESTIONE DEI RIFIUTI

Stampato dal Service
 di plottaggio ITALFERR S.p.A.
 ALBA S.r.l.

GENERAL CONTRACTOR		
14.07.2020	L. Bellizzi	F. Lombardi
Data	AMB_RSGA	PRE

14.07.2020	C	Agg. delle procedure e parere approvativo PUT DM 161/12	M. Mercanti	L. Bellizzi	T. Tarantia
Data	Rev	Descrizione della Revisione	Preparato	Controllato	Approvato

**SOMMARIO REVISIONI**

Data	Revisione	Descrizione della revisione	Preparato	Controllato	Approvato
17/07/2018	A	<i>Emissione</i>	M. Mercanti	L. Bellizzi	T.Taranta
08/04/2019	B	<i>Aggiornamenti normativi</i>	M. Mercanti	L. Bellizzi	T.Taranta
14/07/2020	C	<i>Aggiornamento delle procedure e parere approvativo PUT</i>	M. Mercanti	L. Bellizzi	T.Taranta

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2 style="margin: 0;">GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev.C			

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	SCOPO E OBIETTIVI	4
2	PRINCIPALI TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
3	DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
4	RESPONSABILITÀ	9
5	DESCRIZIONE DELLA INFORMAZIONE DOCUMENTATA	10
5.1	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	10
5.2	GESTIONE DEI RIFIUTI	15
5.2.1	Criteri generali	15
5.2.2	Caratterizzazione e classificazione	15
5.2.3	Modalità di realizzazione delle aree di deposito temporaneo	15
5.2.4	Confezionamento ed etichettatura	16
5.2.5	Carico, trasporto e smaltimento	18
5.2.6	Trasporto di rifiuti in ADR	20
5.2.7	Controllo e gestione della documentazione	21
5.2.8	Registro elettronico nazionale	21
5.3	ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI	22
5.4	BONIFICHE E RIMOZIONE RIFIUTI	23
6	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	25

ALLEGATO 1 – cartellonistica identificativa rifiuti

ALLEGATO 2 – DDT rifiuti per trasporti interni al cantiere

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<p>GESTIONE DEI RIFIUTI</p>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
<p>IN0R 10 E E2 PT IK0000009</p>		<p>Rev. C</p>

1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E OBIETTIVI

Oggetto della presente informazione documentata è la definizione delle specifiche che devono essere adottate per la gestione dei rifiuti relativi alle attività di cantiere, in conformità alla legislazione vigente.

Il termine gestione nello specifico può includere - oltre alle diverse registrazioni e secondo la circostanza - tutte le seguenti fasi: raccolta, deposito temporaneo, trasporto, riutilizzo, riciclo e smaltimento/recupero.

Le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti devono essere archiviate e gli estremi della stesse riportate nel registro generale delle autorizzazioni ambientali, tenute in continuo aggiornamento dal RSGA del Consorzio e dal RSGA degli appaltatori.

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C			

2 PRINCIPALI TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

<p>Certificato di avvenuto smaltimento/recupero</p> <p>Classificazione dei rifiuti</p>	<p>Documento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i al Produttore del rifiuto nel caso questi siano stati conferiti presso soggetti autorizzati alle operazioni indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B e R12 ed R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i .</p> <p>I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p>
<p>Codice CER</p>	<p>Codice Europeo Rifiuto: numero formato da tre coppie di cifre che identifica univocamente un rifiuto.</p> <p>Obbligo del produttore/detentore l'attribuzione del codice in relazione all'origine e pericolosità del rifiuto.</p>
<p>Deposito temporaneo</p>	<p>Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
<p>Detentore</p>	<p>Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.</p>
<p>Formulario identificazione rifiuti</p>	<p>Modulo in quattro copie previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e smi che accompagna il rifiuto durante il trasporto ed è firmato dal produttore, trasportatore, destinatario Dal formulario di identificazione rifiuti devono risultare almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento;



Imballaggio	<p>e) nome ed indirizzo del destinatario. Deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.</p> <p>Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo</p>
Luogo di produzione dei rifiuti	Uno o più edifici o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Produttore di rifiuti	Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Recupero	Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
Rifiuto	Sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Rifiuto inerte	Secondo la Direttiva 1999/31/CE si intendono come rifiuti inerti quei rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche.
Rifiuti pericolosi	Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui al Regolamento 2014/1357/UE
Smaltimento	Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
Raccolta	Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
Stoccaggio	Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;



SGA	Sistema di Gestione Ambientale
AAI	Analisi Ambientale delle attività di costruzione
RSGA	Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
FIR	Formulario di Identificazione Rifiuti
ADR	Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road - Accordo europeo per il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada – ONU 13/10/2008
Sito	L'area o porzione di territorio, geograficamente definite e determinate, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sup. e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti
Sito potenzialmente contaminato	Un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR
Sito contaminato	Un sito nel quale i valori delle concentrazioni CSR risultano superati.
Sito non contaminato	Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiori, risulti comunque inferiore ai valori di CSR, determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
CSC	Concentrazione soglia di contaminazione (D.Lgs 152/06 e smi)
CSR	Concentrazione soglia di rischio (D.Lgs 152/06 e smi)
Inquinamento diffuso	Contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee imputabili ad aspetti collettivi e determinate da fonti diffuse.

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C		

3 DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Manuale della Qualità del Consorzio CEPAV due
- Allegato 25 al Secondo Atto Integrativo
- Norma UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
- Norma UNI EN ISO 14004:2016 - Sistemi di Gestione ambientale - Linee guida
- Norma UNI EN ISO 19011:2012 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione
- Piano di Utilizzo approvato (cfr. provvedimento MATTM n. 208/20)
- Delibera CIPE n. 42/17 e 68/19

Sulla base della recente approvazione della modifica sostanziale del Piano di Utilizzo DM 161/12, si configura una gestione dell'esubero prodotto dagli scavi, interamente in opere di riambientalizzazione e non più in regime di rifiuti (come previsto nel precedente parere CTVIA-VAS n. 2988/19).

I riferimenti di legge a cui il Sistema fa riferimento sono inclusi nella documentazione del Quadro degli Adempimenti Ambientali mentre per la descrizione del progetto e l'analisi ambientale iniziale si rimanda al documento di Analisi Ambientale delle Attività di Costruzione.

I documenti del Sistema di Gestione Ambientale si compongono principalmente di:

POLITICA AMBIENTALE
ANALISI AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE
QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI
OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI IN AMBITO AMBIENTALE
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE (PGA)
GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED EMERGENZA SVERSAMENTI
GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
GESTIONE OPERATIVA MATERIALI DA SCAVO
GESTIONE DEL RUMORE
GESTIONE DEI RIFIUTI
GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
GESTIONE DELLE OPERE IN APPALTO
PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE (PCA)
DOSSIER DELLE REGISTRAZIONI
GESTIONE NON CONFORMITA' AMBIENTALE, AZIONI CORRETTIVE-PREVENTIVE E AUDIT
PCA 001 ATMOSFERA E TRAFFICO INDOTTO
PCA 002 INTERFERENZE ACQUE SUPERFICIALI
PCA 003 RIFIUTI
PCA 004 SUOLO
PCA 005 RUMORE
PCA 006 DISTURBO FAUNA E FLORA HABITAT NATURALI
PCA 007 INTERFERENZE ACQUE SOTTERRANEE
REDAZIONE E GESTIONE RAP (Rapporto Ambientale Periodico)
PROGRAMMI DI AUDIT AL SGA

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<p>GESTIONE DEI RIFIUTI</p>	 <p>ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
<p>IN0R 10 E E2 PT IK0000009</p>		<p>Rev. C</p>

4 RESPONSABILITÀ

I ruoli e le responsabilità sono individuati nel:

- Allegato 25 all'A.I.
- Manuale della Qualità del Consorzio CEPAN due
- Piano di Gestione Ambientale per le attività di cantiere
- Piano di Controllo Ambientale

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALEFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C		Data 14/07/2020	Pag. 10 di 27

5 DESCRIZIONE DELL' INFORMAZIONE DOCUMENTATA

5.1 IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati secondo l'origine (art.184 DLgs 152/06 e smi) in:

- **Rifiuti Urbani** (domestici da abitazioni ed assimilabili, pulizia strade, giacenti su aree pubbliche, verdi da giardini, da attività cimiteriali)
- **Rifiuti Speciali** (agricoli, da demolizione, costruzione, attività di scavo, da attività industriali, artigianali, commerciali, da attività di servizio, rifiuti ospedalieri, macchinari e veicoli obsoleti)

I rifiuti costituiti da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive conferiti possono essere conferiti nel rifiuto urbano non differenziato (rif. Ordinanze regionali).

Secondo le **caratteristiche di pericolosità** in:

- **Pericolosi**
- **Non pericolosi**

Per la corretta individuazione dei medesimi in cantiere verrà impiegata l'apposita cartellonistica, di cui all'Allegato 1.

I principali rifiuti che possono essere gestiti durante le attività di cantiere sono (elenco indicativo non esaustivo):

Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali

- **Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
 - 01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
 - 01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli alle voci 01 05 05 e 01 05 06
 - 01 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti

Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05.12 e 19)

- **Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**
 - 13 02 05 * Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<p>GESTIONE DEI RIFIUTI</p>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
<p>IN0R 10 E E2 PT IK0000009</p>		<p>Rev. C</p>	<p>Data 14/07/2020</p>

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

- **Imballaggi (compresi rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
 - 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
 - 15 01 02 Imballaggi in plastica
 - 15 01 03 Imballaggi in legno
 - 15 01 04 Imballaggi metallici
 - 15 01 05 Imballaggi compositi
 - 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
 - 15 01 07 Imballaggi in vetro
 - 15 01 09 Imballaggi in materia tessile
 - 15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
 - 15 01 11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- **Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi**
 - 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
 - 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Rifiuti non specificati nell'altrimenti elenco

- **Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
 - 16 01 03 Pneumatici fuori uso
 - 16 01 07 * Filtri dell'olio
- **Batterie ed accumulatori**
 - 16 06 01 * Batterie al piombo
- **Rifiuti liquidi ed acquosi destinati ad essere trattati fuori sito**
 - 16 10 01* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009		Rev. C	Data 14/07/2020

- 16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione

- **Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**
 - 17 01 01 Cemento
 - 17 01 02 Mattoni
 - 17 01 03 Mattonelle e ceramiche
 - 17 01 06* Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
 - 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- **Legno, vetro e plastica**
 - 17 02 01 Legno
- **Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
 - 17 03 01* Miscele bituminose contenenti catrame e carbone
 - 17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- **Metalli (incluse le loro leghe)**
 - 17 04 05 Ferro e acciaio
- **Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
 - 17 05 03 * Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- **Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
 - 17 06 01 * Materiali isolanti, contenenti amianto
 - 17 06 05 * Materiali da costruzione contenenti amianto
 - 17.06.03 * Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;
 - 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03
- **Materiali da costruzione a base di gesso**
 - 17 08 01 * Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
 - 17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C		Data 14/07/2020	Pag. 13 di 27

- **Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**

- 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

- **Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**

- 19 13 01 * Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03* Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05 * Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07 * Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

Rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

- **Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

- 20 01 01 Carta e cartone
- 20 01 02 Vetro
- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 27 * Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009		Rev. C	Data 14/07/2020

- 20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29 * Detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 35 * Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37 * Legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 39 Plastica
- 20 01 40 Metalli
- 20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti
 - **Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
- 20.02.01 rifiuti biodegradabili

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C		Data 14/07/2020 Pag. 15 di 27

5.2 GESTIONE DEI RIFIUTI

5.2.1 Criteri generali

La presa in carico dei rifiuti ed il successivo scarico verso il destino finale dovranno essere effettuati in conformità alle tempistiche o al criterio volumetrico previsti da normativa:

- Smaltimento trimestrale, indipendentemente dal quantitativo in deposito;
- Deposito al limite di 30 mc di cui max 10 mc di rifiuti pericolosi con il limite temporale di 1 anno.

Non è ammesso il mescolamento tra rifiuti con lo scopo di diminuire la concentrazione presente.

Laddove esistano diverse soluzioni possibili di trasporto e conferimento dei rifiuti presso impianti idoneamente autorizzati, tecnicamente equiparabili, in assenza di particolari controindicazioni, dovrà essere scelta quella meno onerosa. Inoltre laddove esistano diverse soluzioni possibili per il conferimento dei rifiuti, ad impianti idoneamente autorizzati, si dovrà prediligere il conferimento degli stessi presso recapiti finali.

5.2.2 Caratterizzazione e classificazione

Tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati e classificati, così come previsto da normativa vigente.

Le analisi di caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti saranno eseguite a cura del produttore, che potrà avvalersi nella fase di campionamento di personale specializzato che dovrà sottoscrivere l'apposito verbale di campionamento.

Preventivamente all'invio a smaltimento dei rifiuti dovrà essere predisposta tutta la documentazione necessaria allo smaltimento ad es. la scheda descrittiva del rifiuto, l'eventuale scheda ADR, l'omologazione del rifiuto.

5.2.3 Modalità di realizzazione delle aree di deposito temporaneo

I rifiuti che dovessero essere prodotti durante le attività di cantiere verranno stoccati in apposite aree di deposito temporaneo in attesa della loro caratterizzazione.

Le aree di deposito temporaneo saranno delimitate e i materiali al loro interno verranno disposti separatamente in base alla tipologia ed ogni cumulo sarà riconoscibile da apposito cartello identificativo

All'interno di ciascuna area di deposito temporaneo, preferibilmente pavimentata, i materiali verranno suddivisi in relazione alla tipologia di confezionamento previsto. Particolare attenzione sarà prestata al fine di evitare che l'accumulo dei rifiuti in attesa di caratterizzazione possa avere ripercussioni negative sulle matrici ambientali circostanti (es. impiego di teli impermeabili). Al caso, può essere utile verificare la cessione del rifiuto in accumulo.

In circostanze particolari, i teli verranno utilizzati anche per la copertura dei cumuli in modo tale da evitare il dilavamento da parte di eventuali agenti atmosferici o la movimentazione di polveri ad opera del vento.

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C		Data 14/07/2020 Pag. 16 di 27

Inoltre, per i cumuli saranno predisposte delle canalette di raccolta delle acque piovane o in alternativa gli accumuli avranno una pendenza verso il centro degli stessi, in modo da convogliare le acque in eccesso.

In fase di rimozione del rifiuto in accumulo, infine, si avrà cura di scoticare lo strato di fondo prima di ripristinare il deposito temporaneo.

5.2.4 Confezionamento ed etichettatura

I residui giacenti o producibili a seguito delle attività di cantiere dovranno essere gestiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- ✓ Compattazione. In presenza di materiali voluminosi e poco pesanti si potrà eseguire la compattazione dei residui. Il volume dovrà essere ridotto fino a giungere ad un peso specifico di almeno 0,4 g/cm³;
- ✓ Frantumazione. I materiali solidi di grossa pezzatura, con particolari difficoltà di movimentazione e confezionamento, dovranno essere frantumati sino all'ottenimento di una pezzatura massima di 40 cm ed in ogni caso gestibile nella sua fase di scarico;
- ✓ Cernita. Saranno individuate e accumulate separatamente le diverse tipologie di rifiuto che saranno quindi raggruppate per classi omogenee, per quanto possibile.

La tipologia di confezionamento più adeguata per il trasporto e l'invio a smaltimento dei rifiuti dovrà essere definita sulla base di:

- ✓ tipologia dell'impianto di smaltimento, quale destinazione finale del rifiuto;
- ✓ natura chimico-fisica del rifiuto (con riferimento ad esempio alla possibilità di generazione di emissioni gassose, allo stato fisico e alle caratteristiche chimico-fisiche).

Di seguito si riportano i criteri e i principi generali di confezionamento.

Rifiuto solido

- allo stato sfuso in cassoni scarrabili o tipo "open top" opportunamente coperti, o successivo carico sugli stessi, se il materiale:
 - non produce emissioni gassose o maleodoranti,
 - non rilascia o percola una fase liquida,
 - non presenta un elevato potere calorifico;
- in fusti omologati per il trasporto, se il materiale:
 - produce emissioni gassose o maleodoranti,
 - rilascia o percola una fase liquida,
 - non dovrà essere inviato in discarica,
 - presenta un elevato potere calorifico,
 - dovrà essere smaltito presso centri di termodistruzione;



- in big bag eventualmente politenati, se il materiale:
 - non produce emissioni gassose o maleodoranti,
 - non rilascia o percola una fase liquida,
 - dovrà essere inviato in discarica (non in un centro di termodistruzione),
 - non è un liquido.

Rifiuto liquido

- allo stato sfuso in cisterne scarrabili o autocisterne, se il materiale è già disponibile per il conferimento;
- in fusti omologati per il trasporto, se il materiale:
 - presenta un elevato potere calorifico
 - dovrà essere smaltito presso centri esteri di smaltimento,
 - non sia disponibile nella giusta quantità al carico e invio a smaltimento.

Nella tabella seguente vengono riportate indicativamente le modalità di confezionamento dei rifiuti precedentemente elencati.

Tabella A – Modalità di confezionamento

TIPOLOGIA RIFIUTI	CONFEZIONAMENTO
Materiali ferrosi, acciaio al carbonio e ghisa (compresi i ferri di armatura)	SFUSO
Acciaio inox	SFUSO
Alluminio, Cavi elettrici di potenza in rame isolati, Rame, Motori elettrici, Rottami misti, Ottone, Nichel e sue leghe	SFUSO / PALLET
Macerie da demolizioni	SFUSO
Terra	SFUSO
Amianto	BIG BAG POLITENATO
Amianto valvole	BIG BAG POLITENATO
Altre coibentazioni (non in MCA)	BIG BAG POLITENATO
Refrattari	SFUSO
Guaina catramata	SFUSO / BIG BAG
Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro)	SFUSO / PALLET / BIG BAG
Imballaggi	SFUSO / BIG BAG
Apparecchiature fuori uso	SFUSO / PALLET / BIG BAG
Lampade Neon	BIG BAG / PALLET
Ramaglie	SFUSO / BIG BAG
Residui di svuotamento apparecchiature, serbatoi, tubazioni, etc.	
Residui di bonifica - residui oleosi da pulizia	CISTERNETTE / FUSTI
Olio lubrificante,	
Soluzioni acquose di lavaggio	CISTERNETTE / FUSTI

 Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GESTIONE DEI RIFIUTI	 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	
			IN0R 10 E E2 PT IK0000009

Sebbene siano possibili diverse modalità di confezionamento del rifiuto, i criteri guida per l'etichettatura sono quelli di:

- ✓ apporre la serie di etichette per ciascun collo (fusti, big bag),
- ✓ apporre la serie di etichette sui diversi lati del collo (bancale, cisterna, cassone).

5.2.5 Carico, trasporto e smaltimento

Si precisa che le operazioni di carico dei rifiuti sugli automezzi adibiti al trasporto verso gli impianti di smaltimento esterni saranno gestite e verificate dal soggetto produttore del rifiuto

Per ogni trasportatore e impianto di recupero o smaltimento che intende utilizzare si dovrà procedere preventivamente all'acquisizione di copia del provvedimento autorizzativo e/o di iscrizione all'idonea categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di seguito si riportano le categorie d'interesse:

Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)	
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)	
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.	
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.	
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.	
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)	
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
Categoria 9: bonifica di siti	
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto	Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
	Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Laddove necessario, sarà richiesta agli attori del processo la regolare iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, che ha sostituito completamente il SISTRI.

Gli automezzi da utilizzare per il trasporto dei rifiuti dovranno rispettare le disposizioni di legge secondo seguenti tipologie:

- ✓ autotreno con pianale o centinato chiuso per rifiuti confezionati ed imballati;
- ✓ autocarro cassonato con ragno per rifiuti assimilabili agli urbani;
- ✓ autocarro ribaltabile o con pianale per container per rifiuti solidi sfusi;
- ✓ autocisterna per rifiuti liquidi o fangosi pompabili.

Nell'espletamento del servizio relativo alle attività di trasporto dei rifiuti, si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

 Consorzio ENI per l'Alta Velocità	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
IN0R 10 E E2 PT IK0000009		Rev. C

- ✓ i mezzi di trasporto messi a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere in regola con quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa sui rifiuti;
- ✓ i mezzi per il carico dovranno attenersi strettamente alla tempistica comunicata e concordata;
- ✓ il trasportatore dovrà recarsi presso la pesa di cantiere, ove presente, per effettuare le operazioni di pesatura prima dell'inizio delle attività di carico e successivamente per effettuare il peso lordo.

Dovrà essere garantita la presenza a bordo di ogni veicolo della idonea documentazione richiesta per l'effettuazione del trasporto in conformità con le vigenti disposizioni normative (ad es. FIR, documentazione ADR, etc.). Laddove si presentassero situazioni anomale nella gestione rifiuti, sarà indicato specifico dettaglio nel campo delle annotazioni.

In caso si eseguisse unicamente una movimentazione dei rifiuti all'interno delle pertinenze del cantiere, sarà impiegato il documento di trasporto su carta bianca come da allegato 2 alla presente informazione documentata.

L'Appaltatore/subappaltatore sarà il produttore/detentore dei rifiuti originati nello svolgimento delle proprie attività (residui di lavorazioni e strumenti utilizzati, stracci, contenitori sostanze utilizzate per le proprie attività, rifiuti solidi urbani prodotti durante la permanenza del personale in cantiere, materiali di smantellamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e aree di lavaggio mezzi) e dalla manutenzione degli strumenti impiegati (per es. oli e batterie usati, ecc). La gestione di tali rifiuti sarà onere del produttore/detentore stesso, che provvederà in maniera autonoma ed in conformità alla legislazione vigente al loro conferimento presso impianti autorizzati.

La gestione dei rifiuti prodotti da terzi ma abbandonati in cantiere prevedrà la presa in carico da parte del Consorzio o del singolo appaltatore sulla base dei perimetri oggetto del lavoro.

Settimanalmente, l'Appaltatore/subappaltatore dovrà fornire al Consorzio un prospetto riassuntivo dei rifiuti avviati a smaltimento/recupero, distinto per codice CER e per smaltitore/recuperatore, accompagnato dalle copie della I e IV copia del formulario e di tutta la relativa documentazione cogente.

5.2.6 Trasporto di rifiuti in ADR

L'ADR disciplina il trasporto su strada di un vasto insieme di materie che presentano un significativo pericolo per la salute e/o sicurezza dell'uomo e per l'ambiente, specificando le merci pericolose il cui trasporto è proibito e quelle il cui trasporto è invece autorizzato purché vengano rispettate una serie di condizioni tecniche e procedurali. Le merci pericolose soggette all'ADR, a ciascuna delle quali viene associato un numero identificativo univoco noto come numero ONU vengono ricondotte a 9 classi.

Classe	Definizione	Pericolo principale
1	Materie ed oggetti esplosivi	Esplosione
2	Gas	Scoppio
3	Materie liquide infiammabili	Infiammabilità e/o esplosione
4.1	Materie solide infiammabili	Infiammabilità e/o esplosione
4.2	Materie soggette ad accensione spontanea	Infiammabilità senza la presenza di un innesco o autocombustione
4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	Infiammabilità e/o esplosione a causa della liberazione di gas infiammabili
5.1	Materie comburenti	Liberazione di ossigeno che può favorire incendio e/o esplosione
5.2	Perossidi organici	Instabilità con decomposizione accelerata
6.1	Materie tossiche	Tossicità per ingestione, inalazione, contatto cutaneo
6.2	Materie infettanti	Contagio a causa di virus, batteri, parassiti, funghi
7	Materie radioattive	Radioattività, radiotossicità, contaminazione da radiazioni
8	Materie corrosive	Corrosione dei tessuti umani e dei metalli; produzione di vapori e nebbie corrosive
9	Materie e oggetti con pericoli diversi	Pericoli ambientali diversi

Preliminare all'applicazione della norma ADR è l'identificazione del rifiuto e la valutazione delle sue caratteristiche di pericolo in relazione alle normali condizioni di trasporto e alle eventuali situazioni critiche e di emergenza che possono presentarsi durante le operazioni di carico, trasporto e scarico.

Nel caso di rifiuti classificati come materie pericolose per l'ADR, dovrà essere garantito per il trasporto l'utilizzo di mezzi idonei, autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia, e, per ogni carico, bisognerà fornire al conducente le "Istruzioni per il Conducente" relative alla merce da trasportare, al fine di attuare tempestivamente le corrette azioni in caso di un eventuale incidente o situazione di emergenza che possa accadere durante il trasporto. Inoltre il trasportatore dovrà avere tutti i documenti previsti dalla normativa ADR riportanti categoria e classe di pericolo, numero ONU e norme di sicurezza ai fini del trasporto. E' prevista inoltre la figura del consulente per la sicurezza dei trasporti. Si elencano di seguito alcuni compiti:

- Verificare le procedure aziendali seguite per le operazioni connesse al trasporto, carico e scarico di merci pericolose;
- Redigere una relazione annuale, indirizzata al capo dell'impresa, riportante tra le eventuali modifiche tecniche o procedurali raccomandate ai fini dell'osservanza delle norme in materia di trasporto;
- Redigere in caso di incidente un apposito rapporto che descriva l'incidente occorso, le merci pericolose coinvolte, le cause e le conseguenze dell'evento;

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
<p>IN0R 10 E E2 PT IK0000009</p>		<p>Rev. C</p>

5.2.7 Controllo e gestione della documentazione

Facendo riferimento al regime normativo attualmente vigente, la tracciabilità della corretta gestione dei rifiuti verrà garantita mediante:

- annotazione delle operazioni di carico e scarico sull'apposito registro;
- registrazione secondo quanto previsto dal Registro Elettronico Nazionale
- corretta compilazione dei formulari di identificazione rifiuti;
- trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto timbrata e firmata dall'impianto di smaltimento/recupero finale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- Comunicazione MUD nei casi previsti.

Periodicamente (con cadenza almeno settimanale) dovrà essere redatto a cura del produttore un prospetto riassuntivo dei rifiuti prodotti ed avviati a smaltimento/recupero distinto per codice CER e per recuperatore/smaltitore mediante una tabella riepilogativa di tutti i rifiuti gestiti, distinta per codici CER, data di raccolta, n. formulario, sigla dei rapporti di prova eventualmente segnalati sul FIR, quantità inserita su FIR e quantità rilevata a destino, modalità di conferimento, trasportatore con indicazione dell'autorizzazione, targhe mezzi utilizzati, destinazione finale con indicazione dell'autorizzazione.

5.2.8 Registro elettronico nazionale

In materia di tracciabilità dei rifiuti, il nuovo comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 12 del 11/02/19 istituisce il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi costituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È demandata al Ministero dell'Ambiente la definizione con futuro regolamento delle modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<p>GESTIONE DEI RIFIUTI</p>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>	
<p>IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C</p>		<p>Data 14/07/2020</p>	<p>Pag. 22 di 27</p>

5.3 ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI

Per impianto mobile, in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato, si intende una struttura tecnologica unica o un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di durata limitata e non superiore a 120 giorni.

L'articolo 208 comma 15 del D.Lgs 152/06 e smi definisce la procedura ordinaria per l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nel qual caso i soggetti interessati devono presentare 60 gg prima dell'installazione specifica domanda di autorizzazione alla Provincia territorialmente competente e per conoscenza al Comune, all'ARPA ed all'ASL di riferimento

Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti a mezzo impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato; conseguentemente i rifiuti ed i materiali che ne derivano sono da ricondurre al medesimo soggetto.

L'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve rispondere ai requisiti della normativa vigente.

Le campagne di attività con impianti mobili, qualora l'attività sia ricadente nell'Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e smi, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del medesimo decreto ai sensi dell'art.7 comma 12 della L.R. 13/2010).

Diversamente, non devono presentare istanza le campagne mobili per i casi seguenti:

- Impianti trattamento rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, se la durata della campagna é inferiore a 90 gg;
- Altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi, se la campagna é inferiore a 30 gg. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito sono assoggettate alla verifica di VIA.

Tutta la documentazione derivante da tali attività deve essere sempre nelle disponibilità delle figure ambientali di cantiere (RSGA, RCO-SGA, Direttore tecnico di cantiere).

Non rientrano nella categoria degli impianti mobili quelle macchine operatrici che presentano elementi intercambiabili (es. benna frantumatrice).


5.4 BONIFICHE E RIMOZIONE RIFIUTI

Durante l'esecuzione dei lavori, si possono incontrare situazioni di inquinamento progressivo o provocato in maniera accidentale, per le quali sarà necessaria l'interruzione momentanea dei lavori, avvisando la Direzione lavori, il Direttore di cantiere ed i Responsabili ambientali di cantiere, al fine di coordinare le fasi successive di gestione.


L'iter di bonifica - così come indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e recepito nelle normative regionali - prevede in linea generale diverse fasi e azioni specifiche da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento e non:

- a) Comunicazione iniziale ed indagine ambientale preliminare;
- b) Piano di Caratterizzazione;
- c) Analisi rischio sito specifica;
- d) Progetto operativo di bonifica;
- e) Collaudo Enti ed emissione Relazione Tecnica

A seguito delle attività che hanno caratterizzato l'iter di bonifica ed il relativo collaudo, la Provincia è individuata dalla normativa quale Ente preposto a certificare l'avvenuta bonifica. Di seguito, è inserito una schema esemplificativo:



E' prevista una procedura semplificata dell'iter amministrativo per siti di ridotte dimensioni o per eventi accidentali che interessano aree circoscritte con una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati. Di seguito, è inserito uno schema esemplificativo:



Nei casi restanti, si ricade nell'ambito della rimozione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riguardanti pertanto la presenza di notevoli quantitativi di rifiuti interrati e non per i quali si è verificata l'assenza di interazione con l'ambiente circostante. Le fasi previste sono sommariamente le seguenti:

- Comunicazione iniziale;
- Invio del Piano di rimozione rifiuti;
- Operazioni di campo
- Eventuale collaudo in contraddittorio pareti e fondo scavo
- Relazione conclusiva attività di rimozione

In caso di presenza di rifiuti contenenti amianto, si procederà presentando dapprima il Piano di lavoro (art 256 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.), al fine di ottenere la sua autorizzazione da parte dell'ATS competente.

Tra i documenti per l'ambito della rimozione rifiuti è ritenuto valido come linee guida lo "Standard nelle Rimozioni dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 del T.U." rev. 2012, redatto dai tecnici del Dipartimento di Brescia (U.O. Suolo, Bonifiche e Attività Estrattive) e la Deliberazione n. 2922 del 03/10/03 di Regione Veneto.

 <p>Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità</p>	<h2>GESTIONE DEI RIFIUTI</h2>	 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</p>
IN0R 10 E E2 PT IK0000009 Rev. C		Data 14/07/2020 Pag. 25 di 27

La situazione attuale delle indagini dei siti, da accertare in fase di corso d'opera, prevede:

- n. 18 siti non conformi
- n. 10 punti di hotspot
- n. 5 siti non previsti, emersi dalle attività di BOB

6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Dovranno essere effettuate attività formative/informative, volte a sensibilizzare il personale impiegato nelle aree di lavoro affinché sviluppi metodi di lavoro mirati ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti ed a garantire che le relative attività siano svolte in accordo alle modalità operative descritte nel presente documento.

Tutti i lavoratori presenti in situ saranno coinvolti, per le rispettive competenze, nella gestione dei rifiuti prodotti, mettendo in atto le informazioni specifiche e/o di base impartite durante le sessioni formative.

I rapporti sulle attività di formazione del personale dovranno essere registrati e resi sempre disponibili.

Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità 		GESTIONE DEI RIFIUTI	 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009	Rev. C		Data 14/07/2020	Pag. 26 di 27

Allegato 1

CER

--

DEFINIZIONE

--

DATA DI DEPOSITO

--

Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità 	GESTIONE DEI RIFIUTI	 ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	
IN0R 10 E E2 PT IK0000009		Rev. C	Data 14/07/2020

Allegato 2

COMMITTENTE:	
ALTA SORVEGLIANZA:	
GENERAL CONTRACTOR:	

Linea AV/AC Brescia - Verona

Modulo di trasporto interno ai cantieri
- Rifiuti speciali -

Numero progressivo documento: _____ (n/anno)

Data _____

SOGGETTI INTERESSATI

<i>DATI DEL PRODUTTORE/DETTENTORE</i>	<i>DATI DEL TRASPORTATORE</i>
<i>Sede legale</i> _____ _____ <i>P.IVA/C.F.</i> _____	<i>Sede legale</i> _____ _____ <i>P.IVA/C.F.</i> _____
<i>Sede Unità locale</i> _____ _____	<i>Sede Unità locale</i> _____ _____

N. autorizzazione/ALBO: _____ del: _____ N. autorizzazione/ALBO: _____ del: _____

Targa automezzo: _____

Targa rimorchio : _____

**DATI DEL RIFIUTO
TRASPORTATO**

<i>numero viaggi effettuati</i> _____	<i>ton stimate per viaggio</i> _____	<i>ton stimate totali</i> _____
<i>ORA DI PARTENZA - ORA DI ARRIVO</i>	<i>ORA DI PARTENZA - ORA DI ARRIVO</i>	<i>ORA DI PARTENZA - ORA DI ARRIVO</i>
<i>TIPOLOGIA RIFIUTO SPECIALE</i>	CER	
<i>WBS di PRODUZIONE:</i>		
<i>WBS di DEPOSITO TEMPORANEO:</i>		
Rapporto di prova:		

ANNOTAZIONI

Note Produttore:	Note Trasportatore:
------------------	---------------------

Il trasporto con il presente modulo di trasporto deve avvenire unicamente all'interno dei cantieri della linea AV/AC Brescia-Verona, deve essere impiegato da un solo mezzo di trasporto (eventualmente dotato di rimorchio) e nelle more di quanto previsto dalle autorizzazioni suddette.

CHIUSURA MODULO

<i>LUOGO:</i> _____	<i>LUOGO:</i> _____
<i>DATA/ORA:</i> _____	<i>DATA/ORA:</i> _____
<i>Dati del Produttore</i>	<i>Dati del Trasportatore</i>
<i>Nome:</i>	<i>Nome:</i>
<i>Cognome:</i>	<i>Cognome:</i>
<i>Firma del Produttore:</i>	<i>Firma del Trasportatore:</i>